


Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE DELL'UMBRIA



PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 13 settembre 2006

Prezzo € 3,40
(IVA compresa)

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2006, n. 1423.

Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari» - Approvazione Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2006, n. 1492.

Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura» - Approvazione Pag. 17

REGIONE UMBRIA

DIRETTIVA TECNICA REGIONALE

**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI
DI ALLEVAMENTO; DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI
DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7,
LETTERE A), B) E C) DEL D.LGS. 152/06 E DA PICCOLE
AZIENDE AGROALIMENTARI; DEI FANGHI PROVENIENTI
DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI CUI AL D.LGS. 99/92;
DEI REFLUI DELLE ATTIVITÀ DI PISCICOLTURA**

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

CAPO 2: TRATTAMENTI E CONTENITORI DI STOCCAGGIO

Art. 9.

Stoccaggio dei liquami.

1. I trattamenti dei liquami e dei materiali ad essi assimilati e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica dei materiali stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni più adatte per l'utilizzazione.

2. Gli eventuali trattamenti effettuati non devono comportare l'aggiunta di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo, per la loro natura e/o concentrazione.

3. I liquami ed i materiali ad essi assimilati destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate al successivo comma 10.

4. Gli stoccaggi dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di allevamento. Vanno escluse, attraverso opportune deviazioni, le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 cm.

5. Il fondo e le pareti dei contenitori per lo stoccaggio devono essere a tenuta idraulica, adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

6. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

7. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, il loro volume di stoccaggio deve essere frazionato in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nella caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, è raccomandata la realizzazione di strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.

8. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

9. È vietata la nuova realizzazione dei contenitori di stoccaggio nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate ed approvate nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), fatte salve diverse determinazioni che potranno essere adottate in merito dalle competenti Autorità di bacino.

10. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di liquame prodotto in:

- 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini. In assenza di tali caratteristiche, il volume di stoccaggio non può essere inferiore a quello del liquame prodotto in 120 giorni;

- 120 giorni per tutti gli altri allevamenti.

Per il dimensionamento, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella n. 2 allegata alla presente direttiva.

11. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

12. Nella gestione dello stoccaggio, ivi compresa la fase di adduzione dell'effluente allo stoccaggio, dovranno essere utilizzati tutti i possibili accorgimenti onde contenere l'odore.

13. I contenitori di stoccaggio devono essere delimitati da idonea recinzione nonché da alberatura in grado di schermare il manufatto.

14. I contenitori e/o i bacini di stoccaggio debbono essere realizzati in aree adiacenti o limitrofe al luogo di produzione degli effluenti, ad eccezione degli impianti consortili.

15. Le vasche di stoccaggio devono essere dotate di un'asta graduata stabile dalla quale sia possibile desumere il volume del liquame contenuto.

16. Per i nuovi allevamenti le vasche di stoccaggio dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche vigenti ed ubicate ad almeno:

- 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, misurati a partire dal ciglio di entrambe le sponde o dal piede esterno degli argini dei corsi idrici;

- 50 m. dall'inizio dell'arenile dei laghi artificiali e naturali, ad esclusione dei laghetti collinari e di quelli artificiali aziendali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Art. 10.

Stoccaggio dei letami.

1. I trattamenti dei letami e dei materiali ad essi assimilati e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica dei materiali stessi, ren-

dendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni più adatte per l'utilizzazione.

2. Gli eventuali trattamenti effettuati non devono comportare l'aggiunta di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo, per la loro natura e/o concentrazione.

3. I letami ed i materiali ad essi assimilati destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate al successivo comma 7.

4. Nella gestione dello stoccaggio, ivi compresa la fase di adduzione dell'effluente allo stoccaggio, dovranno essere utilizzate tutte le migliori tecniche disponibili onde contenere l'odore.

5. Le platee di stoccaggio debbono essere realizzate in aree adiacenti o limitrofe al luogo di produzione degli effluenti, ad eccezione degli impianti consortili.

6. Lo stoccaggio deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 9, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale, e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

7. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la platea deve essere dimensionata per una capacità di stoccaggio calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo e comunque non inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari risultanti da una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella n. 2 allegata alla presente direttiva.

8. Il calcolo della superficie della platea deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente direttiva, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m³ al fine di ottenere la superficie in m² della platea:

- a) 2 per il letame;
- b) 2 per le lettiera esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 lettiera esausta degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;

g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio da materiali ad essi assimilati;

h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pressiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiori al 65 per cento. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

9. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente purché alla base siano impermeabilizzate nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette «fosse profonde» dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiera permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m. nel caso dei bovini, di 0,15 m. per gli avicoli, 0,30 m. per le altre specie. Per i soli allevamenti di ovini e di tacchini la superficie della lettiera permanente è considerata utile ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio anche se alla base non risulta essere impermeabilizzata.

10. Per i nuovi allevamenti le platee dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche vigenti ed ubicate ad almeno:

— 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, misurati a partire dal ciglio di entrambe le sponde o dal piede esterno degli argini dei corsi d'acqua;

— 40 m. dall'inizio dell'arenile dei laghi artificiali e naturali, ad esclusione dei laghetti collinari e di quelli artificiali aziendali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

11. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai liquami come trattati al comma 10 del precedente art. 9.

12. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 90 giorni.

13. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiera esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati definiti al precedente art. 4, è praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.

14. La collocazione dell'accumulo non è ammessa a distanza inferiore a 20 m. dai corpi idrici superficiali a 50 m. da abitazioni ed a 5 m. da strade pubbliche.

15. L'accumulo temporaneo di cui al comma 13 è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 3 mesi. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria. Per le lettiera degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni l'accumulo temporaneo è consentito tenendo conto delle disposizioni di cui al successivo comma 16.

16. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo

inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo e debbono essere interrare entro 48 ore dal loro spandimento, ovvero coperti con appositi teli impermeabili o materiale vegetale atto ad evitare infiltrazioni di acque meteoriche, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

CAPO 3: TRASPORTO

Art. 11.

Criteri generali.

1. Il trasporto dei materiali palabili e non palabili, ai sensi della presente direttiva, non è assoggettato alle disposizioni di cui alla normativa in materia di rifiuti; ai sensi dell'art. 7, comma 6, del regolamento CE 1774/2002, il trasporto dello stallatico non è assoggettato alle disposizioni dettate dal medesimo regolamento.

2. Quando i materiali di cui al comma 1 vengono destinati alla utilizzazione agronomica, il trasporto, dal luogo di produzione e/o di stoccaggio ai terreni di spandimento, è disciplinato nel modo seguente:

a. il trasporto deve essere effettuato tramite idonei mezzi onde evitare fuoriuscite e inconvenienti igienico-sanitari e deve essere corredato da un documento di accompagnamento, sottoscritto dal legale rappresentante (o da un suo delegato) dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e dall'eventuale trasportatore, contenente:

- gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
- la natura e la quantità degli effluenti trasportati;
- l'identificazione del mezzo di trasporto;
- gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;
- gli estremi della comunicazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato.

Una copia del documento di accompagnamento deve essere trattenuta dal produttore del materiale trasportato ed una dal destinatario utilizzatore.

Una eventuale terza copia sarà trattenuta dal trasportatore qualora sia diverso dal produttore o dal destinatario utilizzatore;

b. all'interno dei terreni a disposizione della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato, ancorché abbiano soluzioni di continuità, il trasporto deve essere effettuato rispettando il criterio dell'idoneità del mezzo di trasporto onde evitare fuoriuscite o inconvenienti igienico-sanitari senza l'obbligo del documento di accompagnamento di cui al precedente punto a. Tuttavia, il trasporto di tali materiali deve essere accompagnato da copia della comunicazione di cui ai successivi artt. 12 e 13 dalla quale si evincano le superfici interessate dall'utilizzazione degli stessi materiali.

3. In ogni caso le copie del documento di accompagnamento di cui al precedente punto a., devono essere conservate dagli interessati per almeno quattro anni e, se del caso, messe a disposizione delle autorità preposte al controllo.

CAPO 4: COMUNICAZIONE E PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Art. 12.

Comunicazione.

1. La comunicazione contenente le informazioni di cui all'*allegato 1* alla presente direttiva, deve essere presentata in triplice copia dal legale rappresentante dell'azienda che produce e intende utilizzare una quantità di azoto al campo da effluenti di allevamento superiore a 6.000 Kg/anno, calcolati con l'ausilio della tabella n. 1 allegata alla presente direttiva, al sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni su cui si effettua l'utilizzazione agronomica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

2. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione degli effluenti di allevamento siano suddivise fra più soggetti, la trasmissione della comunicazione all'autorità competente è in capo ai diversi soggetti, in funzione delle specifiche attività secondo le seguenti modalità:

— le aziende che producono gli effluenti di allevamento devono trasmettere le informazioni di cui al punto A dell'*allegato 1* al sindaco del Comune in cui è ubicato il centro aziendale; la comunicazione deve essere inviata antecedentemente alla loro cessione a terzi e/o trasporto;

— le aziende che effettuano lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono trasmettere le informazioni di cui al punto B dell'*allegato 1* al sindaco del Comune in cui è ubicata l'azienda; la comunicazione deve essere inviata antecedentemente alla loro cessione a terzi e/o trasporto;

— le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, devono trasmettere le informazioni di cui al punto C dell'*allegato 1* al sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni su cui si intende effettuare l'utilizzazione agronomica; la comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

3. L'Amministrazione comunale che riceve la comunicazione, procede al suo esame valutandone la completezza rispetto a quanto stabilito dalla presente direttiva e provvede a richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa.

4. L'Amministrazione comunale nel cui territorio si intende effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento verifica, in particolare, che la superficie e l'ubicazione dei terreni indicate nella comunicazione non vengano ripetute in altre richieste, al fine di evitare sovrapposizioni o contemporanee utilizzazioni degli stessi terreni.

5. Ciascuna Amministrazione comunale provvede tempestivamente a trasmettere alla Sezione territoriale dell'ARPA Umbria e all'Amministrazione provinciale territorialmente competenti le copie delle comunicazioni pervenute e le eventuali variazioni.

6. Il titolare della comunicazione è tenuto a conservare per almeno 4 anni successivi alla scadenza della comunicazione, tutta la documentazione relativa, comprese le eventuali variazioni, al fine di permettere l'idoneo accertamento da parte delle autorità preposte al controllo.